

COMUNE DI SANTA MARIA HOÈ (Provincia di Lecco)

INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE E DETERMINAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO (in attuazione alla D.g.r. n. 7581 del 18 dicembre 2017 e alla D.g.r. n. 698 del 24 ottobre 2018)

DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA DEL RETICOLO IDRICO MINORE

NORME DI POLIZIA IDRAULICA

Professionista incaricato:

Dott. Geol. Mario Villa



Lurago d'Erba (CO)
luglio 2020

SOMMARIO

1	PREMESSA.....	2
2	DEFINIZIONI	3
3	AMBITO DI APPLICAZIONE.....	7
4	DELIMITAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO	9
5	NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA.....	15
5.1	Competenze relative alla manutenzione dei corsi d'acqua	15
6	REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA.....	17
7	PIANO DI GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI NEL BACINO DEL FIUME PO (PGRA)	25
8	CONCESSIONE DEMANIALE	26
8.1	Obblighi del concessionario	26
8.2	Cessione/subconcessione, subingresso mortis causa, modifica, rinnovo, rinuncia, decadenza e revoca	27
9	PROCEDURE DI RILASCIO DELLE CONCESSIONI	30
9.1	Procedure operative per il rilascio della concessione o nulla osta idraulico	30
9.2	Procedura relativa ad una Pratica Nuova – Rinnovo – Rinuncia	30
9.3	Procedura relativa alla Revoca	31
9.4	Espressione di pareri e partecipazione a Conferenze Di Servizi	31
10	SDEMANIALIZZAZIONE E ALINEAZIONI	31
11	DISCIPLINA DEGLI SCARICHI	31
11.1	Rilascio della concessione demaniale.....	32
11.2	Calcolo della portata di scarico	33
12	RIPRISTINO DEI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA.....	33
13	AUTORIZZAZIONE PAESISTICA.....	33
14	PROCEDURE PER CONCESSIONI NEL CASO DI INTERVENTI RICADENETI NEL DEMANIO	
	34	
15	CANONI DI POLIZIA IDRAULICA.....	34
16	CORSI D'ACQUA A CONFINE TRA DUE COMUNI	34
17	INTERVENTI D'URGENZA.....	35

1 PREMESSA

Il presente documento “Norme di Polizia Idraulica” è stato redatto ai sensi della d.g.r. 24 ottobre 2018 - n. 698 che integra la d.g.r. 18 dicembre 2017 - n. X/7581, alla quale si rimanda per ulteriori approfondimenti (disposizioni e procedure per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni; determinazione specifica dei canoni, spese istruttorie, canoni e cauzioni; procedure relative al procedimento sanzionatorio) ed in generale per tutto quanto non espressamente specificato nei seguenti capitoli.

Ai sensi della Legge Regionale n. 1/2000, in attuazione del D.Lgs. n. 112/98, Regione Lombardia esercita le funzioni di Polizia Idraulica sul reticolo idrico principale (art. 3, comma 108), mentre delega ai comuni le funzioni di Polizia Idraulica, nonché la riscossione e introito dei canoni per occupazione e uso delle aree sul reticolo idrico minore (art. 3, comma 114).

Ogni Comune Lombardo è quindi tenuto ad effettuare l'individuazione del reticolo idrico minore, e delle relative fasce di rispetto, dotandosi di norme per regolamentare l'attività di “polizia idraulica”, intesa come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici superficiali.

Il presente documento sostituisce in toto il volume “Norme Tecniche di Attuazione” facente parte del precedente Studio del Reticolo Idrico Minore redatto nel maggio – novembre 2012 a cura dello Studio inGEO di Lecco.

2 DEFINIZIONI

Di seguito vengono riprese le definizioni di cui al Titolo I, art. 2 dell'Allegato E "Linee guida di polizia idraulica" alla D.G.R. n. 698 del 24 ottobre 2018 a cui si rimanda per i dettagli.

Alveo di un corso d'acqua: porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in froldo. La Corte di Cassazione Civile, con sentenza a sezioni unite del 18 dicembre 1998, n. 12701, ha stabilito che: *"Fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi), ed altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per l'opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdeemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima"*

Argine: struttura di origine antropica con funzione di contenimento delle piene di un corso d'acqua.

Autorità idraulica: rappresenta il soggetto giuridico deputato allo svolgimento delle attività di Polizia Idraulica; tali attività sono svolte sul territorio regionale da AIPO, Regione, Consorzi di Boni-fica e Comuni. In alcuni casi, sul medesimo corso d'acqua, le funzioni di Autorità Idraulica sono suddivise tra soggetti differenti. Regione, Consorzi di bonifica e Comuni assumono il ruolo di Autorità Idraulica ed esplicano tutte le funzioni di polizia idraulica sui propri reticolli idrici (rispettivamente allegato A - Reticolo Idrico Principale, Allegato C – Reticolo di competenza dei Consorzi di Bonifica e Reticoli Idrici Minori comunali definiti ai sensi dell'art. 3 c. 114, l.r. 1/2000 con le modalità indicate nell'allegato D alla presente deliberazione) fatta eccezione per i corsi d'acqua individuati nell'Allegato B - Individuazione del reticolo di competenza dell'Agenzia Interregionale del fiume Po - per i quali le funzioni di Autorità idraulica per le attività di vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni previste in materia, rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto e pareri di compatibilità idraulica per interventi in aree demaniali sono attribuite ad AIPO.

Autorizzazione provvisoria: è il provvedimento che viene rilasciato nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica.

Concessione demaniale: è l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del R.D. 523/1904 e del R.R. 3/2010 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali. - Concessione con occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie. È soggetta al pagamento del canone demaniale raddoppiato secondo le modalità indicate nell'allegato F. - Concessione senza occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso non interferiscono direttamente con il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei). È soggetta al pagamento del canone demaniale.

CORSO D'ACQUA: tutto quanto riguarda sia la sede di scorrimento delle acque (alveo), che il complesso fluviale generale costituito da "sponde", "argini", ecc., secondo una varia terminologia che concorre ad individuare il concetto geografico di fiume, torrente ed altro. Si identificano quindi corsi d'acqua naturali o seminaturali (come fiumi, torrenti, rii, ecc.) o corsi d'acqua artificiali (come i canali di bonifica, industriali, navigabili, reti di scolo, ecc.), fatta però esclusione dei canali appositamente costruiti per lo smaltimento di acque reflue urbane e di acque reflue industriali.

Demanio idrico: ai sensi del 1° comma dell'art. 822 del Codice Civile, *“..appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia ...”*. Pertanto fanno parte del Demanio dello Stato tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo (art. 144 comma 1, D.Lgs. n. 152/2006). Per quanto attiene i corsi d'acqua, si considerano demaniali: - quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche; - tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici. Sono altresì considerati demaniali, anche se artificiali: - i canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica; - i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici; - tutti gli altri canali da individuare come demaniali in base ad una specifica disposizione normativa. Restano invece di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica a norma dell'art. 28 del R.D. 11 dicembre

1933, n. 1775), il complesso delle opere strumentali alle derivazioni ed al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgono i concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di rinnovo, o aventi titolo alla concessione.

Fasce di rispetto del demanio idrico: aree afferenti al demanio idrico che, per ragioni di interesse generale o di tutela della pubblica incolumità (ovvero mantenimento dell'efficienza del corso d'acqua) o di conservazione e protezione dei caratteri naturali fondamentali dei corsi d'acqua e delle relative pertinenze, sono sottratte al libero intervento dell'uomo e poste sotto il controllo delle amministrazioni pubbliche competenti.

Nulla-osta idraulico: è il provvedimento che consente di eseguire opere nella fascia di rispetto di 10,00 m. (se non ri-delimitati ai sensi dell'art. 96 c. f) del R.D. n. 523/1904) dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine. Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc.). Non è soggetto al pagamento del canone demaniale.

Opere di bonifica: sono opere di difesa idrogeologica eseguite in base ad un piano generale di lavori e di attività coordinate, con rilevanti vantaggi igienici, demografici, economici o sociali, in Comprensori in cui cadano laghi, stagni, paludi e terre paludose, o costituiti da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici.

Parere di compatibilità idraulica: valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa l'area del demanio idrico fluviale e/o la fascia di rispetto di un corso d'acqua. Il parere non dà alcun titolo ad eseguire opere in quanto costituisce unicamente una valutazione tecnica endoprocedimentale indispensabile al rilascio dei un'eventuale concessione/autorizzazione.

Piena ordinaria: Livello o portata di piena in una sezione di un corso d'acqua che, rispetto alla serie storica dei massimi livelli o delle massime portate annuali verificatisi nella stessa sezione, è uguagliata o superata nel 75% dei casi (da "Memorie e studi idrografici", Ministero LL)

Polizia idraulica: attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità Idraulica, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze. La polizia idraulica si esplica mediante:

- a) la vigilanza;
- b) l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
- c) il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
- d) Il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

Reticolo idrografico: l'insieme degli elementi naturali o artificiali, demaniale e non, che costituiscono il sistema drenante ove sia evidente la presenza di un alveo, a prescindere dalla caratteristica del regime (temporaneo o permanente).

Reticolo minore: corsi d'acqua non appartenenti al reticolo principale o gestiti da consorzi di bonifica/irrigazione, con alveo morfologicamente evidente, nei quali sia presente o potenzialmente presente acqua in caso di eventi meteorici.

Reticolo principale: corsi d'acqua riportati nell'allegato A della d.g.r. 23 ottobre 2015, n. X/4229, che possiedono i requisiti elencati nella d.g.r. 22 dicembre 1999, n. VI/47310. L'identificazione del reticolo principale è stata effettuata dalle strutture delle sedi territoriali di Regione Lombardia (STER).

Scarico: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Tombinatura: ricoprire con tombini una canalizzazione / un corso d'acqua. Si assimila a tombinatura qualunque opera di copertura di un corso d'acqua, indipendentemente dalla tecnica impiegata.

3 AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti norme disciplinano:

- le modalità d'uso del complesso della demanialità idrica riferita reticolo idrico minore;
- le modalità d'uso delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore;
- la realizzazione di opere che interferiscono con il demanio idrico riferito al reticolo idrico minore e delle relative fasce di rispetto idraulico;
- gli scarichi idrici relativamente alla sola compatibilità della quantità di acque recapitate nel corpo ricettore appartenente al reticolo idrico minore.

L'ambito territoriale d'applicazione delle presenti norme è quello del territorio comunale di Santa Maria Hoè (LC), limitatamente alle aree del reticolo idrico minore, inclusi i corsi d'acqua con ruolo di confine. Per questi ultimi si dovrà fare riferimento anche ai contenuti della convenzione da sottoscriversi con i comuni limitrofi (come riportato al Titolo 16).

Fanno parte del **reticolo principale** del comune di Santa Maria Hoè i corsi d'acqua di seguito riportati (da Allegato A – d.g.r. n. X/7581 del 18/12/2017).

Num. Prog.	Denominazione	Tratto classificato come principale	Elenco AA. PP:
LC002	Torrente Bevera di Brianza	Da monte dell'attraversamento di Via G. Parini, presso la località Piecastello, allo sbocco	123

Tabella 1

Regione Lombardia svolge il ruolo di Autorità idraulica sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo principale, essa esplica tutte le funzioni di polizia idraulica indicate al paragrafo 2 dell'allegato E della delibera di riferimento.

Fanno parte del Reticolo Minore del comune di Santa Maria Hoè i corsi d'acqua indicati di seguito:

Codice identificativo GIS	Denominazione del corso d'acqua
03097074_0001	Affluente del T Bevera LC 002
03097074_0002	
03097074_0003	
03097074_0004	
03097074_0005	
03097074_0006	Rio Prà dell'Ora
03097074_0007	Rio Corneri
03097074_0008	Rio Foppina
03097074_0009	Affluente del Rio Foppina
03097074_0010	Torrente Molgora
03097074_0011	Affluente Torrente Molgora
03097074_0012	Affluente Torrente Molgora
03097074_0013	Affluente Torrente Molgora
03097074_0014	Affluente Torrente Molgora
03097074_0015	Affluente Torrente Molgora
03097074_0016	Affluente Torrente Molgora
03097074_0017	Affluente Torrente Molgora
03097074_0018	
03097074_0019	Torrente Molgoretta
03097074_0020	Affluente Torrente Molgoretta
03097074_0021	Affluente del 03097074_0020
03097074_0022	Affluente Torrente Molgoretta
03097074_0023	Affluente Torrente Molgoretta
03097074_0024	Affluente Torrente Molgoretta
03097074_0025	Affluente Torrente Molgoretta
03097074_0026	
03097074_0027	Affluente del 03097074_0026
03097074_0028	Affluente Torrente Molgora

Tabella 2

L'elenco dei corsi d'acqua sopra riportato ha solo valore ricognitivo, mentre non assume nessuna valenza costitutiva rispetto alla pubblicità delle acque dettata dal d.lgs. 152/2006 e dal DPR 238/1999.

4 DELIMITAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO

Sulla tavola 2 del Documento di Polizia Idraulica vengono riportate le fasce di rispetto dei corsi d'acqua facenti parte del Reticolo Idrico Principale e del Reticolo Idrico Minore. Nell'elaborato tecnico sono riportate anche le perimetrazioni delle aree potenzialmente allagabili conseguenti ad altre disposizioni normative; per le aree allagabili del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) si rimanda a quanto indicato nel § 7. Non sono invece riportate fasce di rispetto relative a reticolli di bonifica in quanto non presenti sul territorio in esame.

In linea generale sul reticolo principale e minore valgono le disposizioni di cui al R.D. 523/1904, mentre per i canali di bonifica valgono i vincoli del Regolamento Regionale n. 3/2010.

La cartografia allegata costituisce riferimento ai limiti della fascia di rispetto. A causa di possibili imprecisioni nella rappresentazione cartografica, dovute alle dimensioni del segno grafico, si renderà necessario verificare con opportuni rilievi e/o ispezioni mirate la correttezza di quanto evidenziato in carta da parte del soggetto che presenterà istanza di autorizzazione ad interventi in prossimità della rete idrografica. L'esatto limite deve sempre essere determinato da una misura diretta in sito, a partire dal ciglio della sponda del corpo d'acqua interessato.

Nell'eventualità in cui un corso d'acqua, per cause naturali, modifichi nel tempo la sua linea di normale deflusso, si renderà necessario ridefinire le fasce di rispetto sul nuovo tracciato, mantenendo comunque anche quella applicata alla sede originaria, a meno che non si dimostri che quest'ultima non riveste più alcuna funzione idraulica e si attivino le procedure per la sdemanializzazione dell'alveo abbandonato in conformità alle nuove disposizioni specificate nella D.G.R. X/7581 del 218/12/2017.

Per la corretta delimitazione delle fasce di rispetto in sito si può fare riferimento agli schemi generali riportati di seguito:




Figura 1




Figura 2




Figura 3




Figura 4




Figura 5

A) Reticolo Idrico Principale (RIP)

A tutela dei corpi idrici di competenza pubblica del territorio comunale sono state istituite delle fasce di rispetto all'interno delle quali alcune attività ed opere saranno vietate o soggette a concessione e/o nulla osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904.

Le fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale sono fissate, secondo quanto disposto nel R.D 523/1904, in misura pari a 10 m per ciascuna sponda sia per i tratti a cielo aperto sia per i tratti intubati o coperti, eventualmente estese alle fasce allagabili del P.G.R.A. dove esistenti. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.

B) Reticolo Idrico Minore (RIM)

Relativamente ai corsi del reticolo minore di competenza comunale le fasce di rispetto sono definite ai sensi del R.D. 523/1904 e della D.G.R. 24/10/18 n° 698, all'interno delle quali alcune attività ed opere saranno vietate o soggette a concessione e/o nulla osta idraulico.

Per tutti i corsi d'acqua è stata assegnata una fascia di rispetto di 10 m ad esclusione di alcuni tratti, indicati in tavola 2, per i quali l'Amministrazione Comunale al fine di procedere con una riduzione a 4m, ha commissionato uno specifico studio idraulico in ottemperanza alla D.G.R. n. 7581 del 18 dic. 2017 e D.G.R. N. 698 DEL 24 ott. 2018 (cfr studio RAM Luglio 2020 allegato alla Relazione Tecnica).

5 NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA

Tali norme vengono individuate al fine di preservare la funzionalità idraulica dell'intero sistema idrografico del territorio comunale, pertanto per tutti i corsi d'acqua è fatto obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni:

- è assolutamente vietata l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene;
- dovranno comunque essere vietate le nuove edificazioni e i movimenti di terra in una fascia non inferiore a 4 m dal ciglio di sponda, intesa quale “scarpata morfologica stabile”, o dal piede esterno dell'argine per consentire l'accessibilità al corso d'acqua;
- dovranno essere in ogni caso rispettati i limiti ed i vincoli edificatori stabiliti nelle Norme Tecniche di Attuazione (N.d.A.) del PAI per i territori ricadenti nelle fasce fluviali (art. da 28 a 39) e nelle aree soggette a esondazione a carattere torrentizio e di conoide (art. 9);
- vige comunque il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua, ai sensi dell'art. 115, comma 1 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e del Piano di Tutela ed Uso delle Acque della Lombardia;
- per quanto riguarda l'installazione di serre mobili stagionali e temporanee (art. 62 c. 1 ter della legge regionale n. 12/2005) all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, occorre attenersi a quanto previsto dalla d.g.r. 25 settembre 2017 n. X/7117 (Allegato A, paragrafo 5- distanze di rispetto).

5.1 Competenze relative alla manutenzione dei corsi d'acqua

Così come disposto dalla normativa nazionale vigente (Art.12 R.D. 523/1904 e C.C. Artt. 915, 916, 917) gli interventi di manutenzione di sponde ed argini dei corsi d'acqua (pulizia, riparazioni, ricostruzioni, rimozioni di ingombri, ecc.) così come le opere di difesa dei fondi dai corsi d'acqua sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti.

E', dunque, possibile la costruzione di difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), purché realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti della sezione libera di deflusso. Dovrà essere comunque garantito l'accesso al corso d'acqua.

Tutte le attività sopra indicate sono soggette a specifica richiesta dell'Autorità Idraulica competente e, se lo prevedono dovranno essere soggette al rilascio del nulla-osta idraulico.

I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni di qualsiasi natura arrecati ai beni demaniali o loro pertinenze, nonché di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei

corsi d'acqua o generi pericolo per la pubblica incolumità, causati dalla scarsa manutenzione delle loro proprietà.

La manutenzione dell'alveo di piena ordinaria invece rimane a carico dell'Autorità Idraulica competente (Comune o e Regione).

6 REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

Come previsto dall'art. 93, r.d. n. 523/1904, nessuno può realizzare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale senza il permesso dell'Autorità idraulica competente.

Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea o le linee fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione stabilita dall'art. 93, saranno determinate, anche in caso di contestazione, dall'Autorità Idraulica competente.

ATTIVITA' VIETATE

Come previsto dall'art. 93, R.D. n. 523/1904, nessuno può realizzare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale senza il permesso dell'Autorità idraulica competente. Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea o le linee fino alle quali dovrà intendersi esteso il divieto stabilito dall'art. 93, saranno determinate, anche in caso di contestazione, dall'Autorità Idraulica competente. Ai sensi dell'art. 96, R.D. n. 523/1904, le principali attività e le più significative opere vietate in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese sono le seguenti:

- a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le rive dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di dieci metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dalla «Autorità Idraulica» competente;
- e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
- f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle

- diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
- g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
 - h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
 - i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;
 - j) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
 - k) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzate, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
 - l) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;
 - m) lo stabilimento di molini natanti.
 - n) la tominatura dei corsi d'acqua ai sensi del D.Lgs. 152/99 art. 41 e del relativo regolamento di applicazione regionale (ancora da emanare);
 - o) il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. Accertata l'impossibilità di diversa localizzazione le stesse dovranno essere interrate;

Per distanza dai piedi dell'argine si intende la distanza non solo dalle opere arginali, ma anche dalle scarpate morfologiche stabili (parere Consiglio di Stato 1° giugno 1988 e Cassazione 24 settembre 1969, n. 2494). In assenza di opere fisse, la distanza è da calcolare a partire dal ciglio superiore della riva incisa. Le distanze specificate dal R.D. n. 523/1904 sono derogabili solo se previsto da discipline locali, come le norme urbanistiche vigenti a livello comunale, con riferimento a quanto specificato nella L.R. 15 marzo 2016, n. 4.

A tal fine le deroghe alle fasce di rispetto, introdotte dal documento di polizia idraulica elaborato dai comuni (v. Allegato D) hanno effetto solo se tale documento viene recepito all'interno dello strumento urbanistico, previo parere obbligatorio e vincolante di Regione Lombardia.

Per quanto riguarda le opere, occupazioni, senza autorizzazione idraulica, realizzate all'interno delle fasce di rispetto (a distanza dai corsi d'acqua inferiori a quelle di cui all'art. 96, lettera f) del R.D. 523/1904, vigono le disposizioni di cui all'art. 11 della L.R. n. 4/2016. Nel caso di opere vietate in modo assoluto, l'ufficio competente non esprime parere, ma si limita a comunicare che, tenuto conto

di quanto previsto nella normativa di riferimento, la realizzazione è vietata e quindi la domanda deve essere respinta.

Si ricorda che il primo comma dell'art. 115 del D.Lgs 152/06 stabilisce che *“Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune, comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti”*.

A tal fine le deroghe alle fasce di rispetto, introdotte dal documento di polizia idraulica elaborato dai comuni hanno effetto solo se tale documento viene recepito all'interno dello strumento urbanistico, previo parere obbligatorio e vincolante di Regione Lombardia.

Per quanto riguarda le opere, occupazioni, senza autorizzazione idraulica, realizzate all'interno delle fasce di rispetto (a distanza dai corsi d'acqua inferiori a quelle di cui all'art. 96, lettera f) del R.D. 523/1904, vigono le disposizioni di cui all'art. 11 della l.r. n. 4/2016.

Nel caso di opere vietate in modo assoluto, l'ufficio competente non esprime parere, ma si limita a comunicare che, tenuto conto di quanto previsto nella normativa di riferimento, la realizzazione è vietata e quindi la domanda deve essere respinta.

ATTIVITA' SOGGETTE A CONCESSIONE

Ai sensi degli artt. 97 e 98, R.D. n. 523/1904, le principali attività e le più significative opere che non si possono eseguire se non con concessione rilasciata dall'Autorità idraulica competente e sotto l'osservanza delle condizioni imposte nel relativo disciplinare, sono le seguenti:

- a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
- c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 96, lettera c) del R.D. 523/1904;
- d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;
- e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
- f) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;
- g) il trasporto in altra posizione dei mulini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intiera estirpazione delle chiuse abbandonate;
- h) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lunghesse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie.

Restano inoltre soggette a concessione la realizzazione nonché ogni modifica delle seguenti opere:

- ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali, ponti-canali;
- attraversamenti dell'alveo con tubazioni e condotte interrate, sospese o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento;
- attraversamenti dell'alveo con linee aeree elettriche, telefoniche o di altri impianti di telecomunicazione;
- tubazioni aggraffate ai muri d'argine che occupino l'alveo in proiezione orizzontale;
- muri d'argine ed altre opere di protezione delle sponde;
- opere di regimazione e di difesa idraulica;
- opere di derivazione e di restituzione e scarico di qualsiasi natura;

- scavi e demolizioni;
 - coperture parziali o tombinature dei corsi d'acqua nei casi ammessi dall'autorità idraulica competente;
 - chiaviche;
- h) gli interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua;
- i) le difese radenti (ossia senza restrinzione della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restrinimenti d'alveo. Tali opere dovranno avere pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: muri spondali verticali o ad elevata pendenza saranno consentiti unicamente nel centro abitato, o dove non siano possibili alternative a causa della limitatezza delle aree disponibili;

Gli interventi per la regimazione idraulica e la riqualificazione ambientale ed idrogeologica locale potranno essere realizzati purché non modifichino il deflusso delle acque verso la sponda opposta né provochino restrinimenti dell'alveo o dell'area di espansione.

Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) con luce superiore ai 6 m dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "Criterio per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, all'interno delle fasce a e b", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'autorità di bacino n. 2/99). È facoltà del comune richiedere l'applicazione in tutto o in parte, di tale direttiva anche per manufatti di dimensioni inferiori. Per manufatti di dimensioni inferiori il progetto dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione idrogeologico-idraulica, redatta da professionista abilitato, attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con un tempo minimo di ritorno di almeno 100 anni e un franco di almeno 1 metro. In casi eccezionali, per corsi d'acqua di piccole dimensioni e per infrastrutture di modesta importanza possono essere assunti tempi di ritorno inferiori, in relazione ad esigenze tecniche adeguatamente modificate.

In casi particolari (corsi d'acqua di modesta entità, problemi di natura progettuale o morfologica, ecc.), può essere rilasciata da parte dell'Autorità idraulica Competente (Comune) potrà concedere una specifica deroga che permette di considerare come sezione libera di progetto quella adeguata al passaggio di una portata centennale aumentata del 25%.

Altre norme di riferimento sono quelle contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) relative ai seguenti ambiti:

- aree incluse nelle perimetrazioni delle fasce fluviali A e B del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (art. da 28 a 39);
- aree di esondazione e dissesti morfologici a carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua e aree di conoide (art. 9, commi 5, 6, 6-bis, 7, 8 e 9 delle Norme di Attuazione del PAI);
- aree a rischio idrogeologico molto elevato (RME – ex PS 267/98, art. 48, 49, 50 e 51 delle Norme di Attuazione del PAI); Le N.d.A. del PAI si applicano anche alle aree perimetrati nella classe di pericolosità P2 (aree interessate da alluvioni poco frequenti) e P3 (aree interessate da alluvioni frequenti) nelle mappe della pericolosità del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA).

ATTIVITA' SOGGETTE A NULLA OSTA IDRAULICO

Sono soggetti a nulla-osta idraulico:

- gli interventi che ricadono nella fascia di rispetto di 10 metri a partire dall'estremità dell'alveo inciso o, nel caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine;
- la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo;
- gli interventi o gli usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc).

All'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua è comunque consentita la realizzazione di opere pubbliche atte a garantire la messa in sicurezza della viabilità ordinaria.

Altre norme di riferimento sono quelle contenute nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) relative ai seguenti ambiti:

- aree perimetrati nella classe di pericolosità P2 (aree interessate da alluvioni poco frequenti) e P3 (aree interessate da alluvioni frequenti) nelle mappe della pericolosità del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) nelle quali vigono le N.d.A. del P.A.I.

DISPOSIZIONI IN MERITO AI PROPRIETARI FRONTISTI

Ai sensi del 2° comma dell'art. 58 del R.D. sono consentite "Le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo". Tale diritto dei proprietari frontisti, ai sensi dell'art. 95 comma 1, «...è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazioni al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti di terzi". E', dunque, possibile la costruzione di difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), purché realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua. L'accertamento di queste condizioni rientra nelle attribuzioni dell'Autorità Idraulica competente che rilascia nulla-osta idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904. La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni di opere di difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua. I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni di qualsiasi natura arrecati ai beni demaniali o loro pertinenze, nonché di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei corsi d'acqua o generi pericolo per la pubblica incolumità, causati dalla scarsa manutenzione delle loro proprietà.

Qualora le attività di manutenzione rientrino nella casistica per la quale è necessario il nulla-osta idraulico, questo dovrà essere ottenuto preventivamente.

INTERVENTI AMMISSIBILI CON PROCEDURA DI URGENZA

È consentita l'effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestano carattere di urgenza e rilevanza pubblica. La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'autorità idraulica competente che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria. Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività.

Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi.

Gli interventi realizzati sul reticolo di competenza dalle Autorità idrauliche, o su loro prescrizione, per sistemazioni idrauliche o destinati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone.

7 PIANO DI GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI NEL BACINO DEL FIUME PO (PGRa)

Sul territorio comunale di Santa Maria Hoè, non risultano inseriti dei corsi d'acqua (reticolo principale) assoggettati alle fasce allagabili e regolamentati dal Piano di Gestione Rischio Alluvioni (P.G.R.A.).

Tuttavia dall'analisi delle carte si rileva che il corso d'acqua con codice 03097074_0026 presenta aree allagabili sia immediatamente a monte che a valle del tratto che scorre all'intero del territorio comunale di Santa Maria Hoè.




Figura 6: stralcio delle aree interessate dal PGRA da Geoportale Lombardia




Figura 7: dettaglio di Figura 6 su base Carta Tecnica Regionale da Geoportale Lombardia

8 CONCESSIONE DEMANIALE

In relazione all'ipotesi di domande concorrenti, aventi cioè ad oggetto la richiesta dell'utilizzo della medesima area demaniale, il criterio da seguirsi per l'individuazione del concessionario è quello della priorità della domanda sulla quale in ogni caso prevale la domanda di rinnovo presentata dal precedente concessionario prima della data di scadenza, fatte salve le disposizioni del R.D.L. n. 1338/36 e ss.mm.ii. e della L. 37/94 e ss.mm.ii. In ogni caso l'amministrazione concedente, motivando dettagliatamente, ha facoltà di concedere il bene a soggetto diverso dal primo richiedente, che dimostri di volersi avvalere del bene per un uso che sia funzionale al perseguimento di interessi pubblici o risponda a rilevanti esigenze di pubblica utilità ovvero che assicuri un maggior investimento per interventi di manutenzione o valorizzazione del bene. Qualora le istanze di concessione siano di particolare importanza, per l'entità o per lo scopo, si deve procedere alla pubblicazione delle domande mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale. La pubblicazione deve contenere la succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, ovvero altre informazioni atte a dare ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione. Il provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti.

8.1 Obblighi del concessionario

L'uso dell'area demaniale non può essere diverso da quello previsto in concessione, così come risultante nel progetto allegato all'istanza; eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente.

La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale oggetto di concessione è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.

Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area e le opere; deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque. Poiché la concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi, il Concessionario deve tenere sollevata ed indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente un canone annuo (eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale), quantificato nella misura e con le modalità stabilite dai provvedimenti regionali (v. Allegato F).

Il canone:

- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 30 giugno dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio Qualora l'importo, così determinato, risultasse inferiore ai canoni minimi, quest'ultimi dovranno essere corrisposti per intero. Ai fini di cui sopra, la frazione di mese deve intendersi per intera;
- è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692);
- è automaticamente adeguato a seguito dell'emanazione di leggi o provvedimenti successivi al provvedimento di concessione. Qualora il canone annuo, eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale, risulti di importo complessivo superiore a € 1.500,00, il concessionario è tenuto a costituire, a favore del Concedente, una cauzione a garanzia pari ad una annualità di canone. Gli enti pubblici e quelli del SIREG sono esentati dal deposito cauzionale (L.R. n. 10/2009, art. 6, comma 9 modificata dalla L.R. n. 19/2014, art. 4 comma 2). Tale somma verrà restituita, ove nulla osti, al termine della concessione.

8.2 Cessione/subconcessione, subingresso mortis causa, modifica, rinnovo, rinuncia, decadenza e revoca

8.2.1 Cessione/subconcessione

Così come riportato nella normativa vigente sovraordinata (art. 46 Codice della navigazione) “Quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere

l'autorizzazione dell'autorità concedente". Il Concessionario dunque non può mai sostituire a sé stesso un altro soggetto o "sub concedere" a sua volta senza l'espresso consenso dell'amministrazione.

8.2.2 Subingresso mortis causa

In caso di decesso del Concessionario gli eredi subentrano nella concessione, purché richiedano entro 180 giorni, a pena di decadenza del titolo concessorio, la conferma della concessione e la relativa voltura (modificazione dei soli estremi soggettivi della concessione). Qualora l'Autorità idraulica non ritenga opportuno confermare la concessione, essa si intenderà decaduta dal momento della morte del Concessionario. Gli eredi risponderanno dei canoni non pagati, ma dovuti dal defunto in pendenza di valida concessione e l'Autorità idraulica potrà avanzare nei confronti degli stessi richiesta di riduzione in pristino dello stato dei luoghi. Nel caso di concessioni su beni demaniali rilasciate per l'utilità di un fondo o di un immobile queste si trasferiscono automaticamente in capo agli eredi. Per il periodo successivo alla decadenza della concessione, l'Autorità idraulica si rivolgerà a chi occupa sine titulo l'area demaniale. E' fatta salva la possibilità di presentare istanza di nuova concessione.

8.2.3 Modifica

La concessione può subire anche variazioni di natura oggettiva, che incidono sulla natura e dimensione delle opere/interventi da eseguire, sullo scopo e sulla durata della concessione, sulla quantificazione del canone. Tali modificazioni possono avvenire su richiesta del Concessionario, accolta dal Concedente, per volere di quest'ultima o per fatto che non deriva dalla volontà delle parti (es. modifica del bene demaniale per cause naturali).

8.2.4 Rinnovo

La concessione può essere rinnovata, previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto Concessionario almeno tre mesi prima della data di scadenza.

8.2.5 Rinuncia

Se il Concessionario rinuncia alla concessione:

- a meno che la legge non disponga diversamente, la concessione perde efficacia e non è possibile alcun subingresso;
- su richiesta del Concedente, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale;

- il concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di presentazione della comunicazione di rinuncia con contestuale ripristino dello stato dei luoghi.

8.2.6 Decadenza

La concessione decade in caso di:

- modificazioni delle opere/interventi da parte del soggetto Concessionario, non preventivamente autorizzate dal Concedente;
- diverso uso dell'area demaniale o realizzazione di opere non conformi al progetto allegato e parte integrante del provvedimento concessorio, non preventivamente autorizzati dal Concedente;
- omesso pagamento del canone annuale;
- inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi e regolamenti.

La decadenza del rapporto concessorio è dichiarata dall'Autorità idraulica competente con apposito provvedimento (decreto).

Su richiesta dell'Autorità idraulica competente, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale. Il Concessionario è comunque tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui si dichiara la decadenza del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione L.R. sino all'effettivo abbandono dell'area.

8.2.7 Revoca

La concessione può essere revocata dall'Autorità idraulica competente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. La concessione può altresì essere revocata nel caso il concessionario non adempia a quanto stabilito nel disciplinare di concessione (obblighi del concessionario). L'amministrazione concedente si riserva di effettuare verifiche sulla corretta esecuzione di quanto stabilito nel disciplinare di concessione e di revocare lo stesso in caso di inadempienza o ritardo, previa diffida.

- Il concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di revoca e ripristino dello stato dei luoghi.

8.2.8 Durata delle concessioni

Il periodo massimo per il quale viene assentita la concessione è di anni 30 (trenta), con possibilità di rinnovo della stessa, sia nel caso si tratti di opere realizzate da un soggetto privato che da un ente

pubblico. Rimane, comunque, a discrezione dell'Autorità Idraulica la valutazione di una diversa (minore) durata a seconda del singolo provvedimento concessorio.

Non è consentito rilasciare provvedimenti concessori per occupazione di demanio idrico con durata indeterminata, o comunque per un periodo superiore a quello previsto al primo capoverso. a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica.

In caso di realizzazione di opere non autorizzate o in difformità da quanto autorizzato, la diffida a procedere ed il ripristino potranno essere disposte con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 14 della legge n°47/85 e DPR n. 380/2001.

9 PROCEDURE DI RILASCIO DELLE CONCESSIONI

9.1 Procedure operative per il rilascio della concessione o nulla osta idraulico

L'iter amministrativo per il rilascio della concessione o nulla osta idraulico deve essere conforme al disposto della legge 241/90 e ss.mm.e.ii. e della L.R. 1 febbraio 2012, n.1 e concludersi entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora il procedimento dovesse concludersi in ritardo, nel provvedimento dovrà essere specificato il termine effettivamente impiegato e dovranno essere spiegate le ragioni del ritardo (art. 2, c. 9-quinquies, l. n.241/1990 ss.mm.ii. e art. 4, c. 2, L.R. n. 1/2012).

9.2 Procedura relativa ad una Pratica Nuova – Rinnovo – Rinuncia

La procedura di seguito illustrata dovrà essere applicata dai competenti uffici di Regione Lombardia e dagli operatori delle altre Autorità di polizia idraulica. Le domande per il rilascio di concessione di polizia idraulica inerenti il reticolo principale da inoltrare a Regione Lombardia, possono essere presentate solo in modalità on-line collegandosi al portale dei Tributi all'indirizzo www.tributi.regione.lombardia.it. Sullo stesso portale accedendo all'area personale si trova la procedura per l'accreditamento.

L'accesso potrà effettuarsi tramite CRS (Carta Regionale dei Servizi) utilizzando il numero PIN (Numero di Identificazione Personale) oppure accreditandosi e richiedendo utente e password. La procedura consente di assolvere al pagamento dell'imposta di bollo da parte dei privati e accetta l'attestazione di firma dell'istanza effettuata tramite la CRS o altro dispositivo di firma digitale.

Redazione della Relazione di istruttoria: si rimanda all'allegato E della DGR della d.g.r. 24 ottobre 2018 - n. 698

9.3 Procedura relativa alla Revoca

Nel provvedimento con il quale si dichiara la revoca del precedente titolo concessorio dovranno essere esplicitate le ragioni di tale decisione (sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto o nuova valutazione dell'interesse pubblico originario o inadempimento degli obblighi sottoscritti dal concessionario). Il provvedimento di revoca non può avere efficacia retroattiva.

9.4 Espressione di pareri e partecipazione a Conferenze Di Servizi

Nel caso in cui agli uffici competenti venga richiesta l'espressione di pareri di compatibilità idraulica su proposte progettuali di interventi che interessano corsi d'acqua, questi non costituiscono titolo per poter eseguire le opere. I pareri di compatibilità idraulica che l'Autorità idraulica esprime in sede di conferenza di servizi, relativi ad interventi che interessano corsi d'acqua demaniali, non possono sostituire il rilascio del provvedimento autorizzativo relativo alla realizzazione dello specifico intervento progettuale.

10 SDEMANIALIZZAZIONE E ALINEAZIONI

Con Decreto dirigenziale n. 15946/2017, che ha aggiornato il Decreto n. 7644/2014, e con Decreto n. 7671/2014, sono state approvate rispettivamente le “Modalità operative per l'espressione del parere sulle aree del demanio idrico fluviale” e le “Modalità operative per l'espressione del parere sulle aree del demanio lacuale extraportuale”, a cui si rimanda per il compiuto dettaglio di definizioni, esclusioni e procedure.

11 DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati

Il Comune autorizza gli scarichi nei corsi d'acqua e ne valuta la compatibilità in termini di quantità di acque recapitate. In generale dovrà essere verificata, da parte del richiedente l'autorizzazione allo scarico e la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.

La Concessione è rilasciata al titolare dello scarico. Ove tra più entità sia costituito un Consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, la Concessione è rilasciata in capo al Consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati e del Consorzio in caso di mancato rispetto della Concessione.

L'efficacia della Concessione decorre dall'ottenimento dell'autorizzazione da parte della Provincia, prevista dall'articolo n. 124 comma 7 del d.lgs. 152/2006 per quanto concerne gli aspetti qualitativi delle acque di scarico.

Si ricorda che lo scarico di acque meteoriche è soggetto a solo nulla osta idraulico e non ad autorizzazione qualitativa.

11.1 *Rilascio della concessione demaniale*

La Concessione demaniale comporta l'emanazione di un apposito decreto e la stipula di un relativo disciplinare tra il richiedente e l'Amministrazione comunale.

Fermo restando gli obblighi relativi alla normativa edilizia nonché i vincoli di natura paesistico-ambientali, l'ottenimento della Concessione relativa agli aspetti quantitativi è subordinata alla specifica richiesta.

La richiesta dovrà essere corredata dalla specifica documentazione tecnica che verifichi l'idoneità del corpo ricettore a smaltire la quantità di acqua scaricata.

In allegato alla richiesta per il rilascio della Concessione, il richiedente deve produrre la seguente documentazione tecnica in numero di 3 copie:

1. *estratto della Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 con ubicazione del nuovo scarico;*
2. *estratto della mappa catastale alla scala 1:2.000 con ubicazione del nuovo scarico;*
3. *planimetria dello stato di fatto a scala idonea;*
4. *disegni tecnici illustranti il progetto del manufatto di recapito a scala idonea (indicativamente 1:10);*
5. *sezione trasversale in corrispondenza dell'opera a scala idonea;*
6. *profilo longitudinale dell'alveo per un tratto significativo sia a monte che a valle del punto di scarico a scala idonea (indicativamente 1:100/200);*
7. *verifica idraulica (tempo di ritorno 100 anni) finalizzata ad accertare la compatibilità della portata scaricata con le caratteristiche idrauliche del corso d'acqua ricettore;*
8. *documentazione fotografica;*
9. *relazione tecnica illustrante l'intervento con indicate sia la portata di scarico media annua e la portata di picco per eventi piovosi intensi.*

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e avrà previsto accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innesto di fenomeni erosivi del corso d'acqua.

11.2 Calcolo della portata di scarico

Scario Acque Nere

Lo scarico di acque nere (di processo) o di reflue domestiche provenienti da centri urbani o industriali potrà avvenire solo a seguito di un processo di depurazione e nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs 152/2006.

Le portate smaltite dal manufatto di scarico devono essere determinate in base all'Appendice F del PTUA.

Scario Acque Pluviali

Lo scarico di acque pluviali dovrà avvenire del rispetto dei limiti previsti dal Regolamento Regionale n. 7.2017 come modificato dal Regolamento Regionale n. 8.2019 (Invarianza idraulica e idrologica) nonché dello Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico di cui all'art. 14 del sopracitato R.R. n.8.2019.

12 RIPRISTINO DEI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 che ha superato l'art.14 della legge 47/85.

13 AUTORIZZAZIONE PAESISTICA

Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dal Comune così come previsto dall'art. 80 della L.R. 12/2005 (Titolo V°).

14 PROCEDURE PER CONCESSIONI NEL CASO DI INTERVENTI RICADENETI NEL DEMANIO

Per i corsi d'acqua che hanno perso la loro funzione idraulica è possibile modificare il limite alle aree demaniali proponendo ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdeemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L'Amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico da rilasciare a seguito di adeguata relazione eseguita da un tecnico abilitato che dimostri l'effettiva perdita di funzionalità idraulica della fascia demaniale.

Le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono, in qualunque caso, essere oggetto di sdeemanializzazione, ai sensi dell'art. 41 comma 4 del D.Lgs. n°152/99.

In merito ai decreti ed ai disciplinari tipo di polizia idraulica concernenti autorizzazioni a soli fini idraulici e concessioni di aree demaniali si rimanda alla modulistica approvata dalla Regione Lombardia.

15 CANONI DI POLIZIA IDRAULICA

Le opere afferenti ai corsi d'acqua, e gli interventi sul complesso della demanialità idrica, ricadenti all'interno delle seguenti tipologie:

- Attraversamenti (aerei e sotterranei);
- Occupazioni di aree demaniali;
- Scarichi;

Sono soggetti al rilascio di specifica Concessione, comportano il pagamento di un canone annuo di polizia idraulica. I canoni sono riportati nell'allegato F della d.g.r. n. X/7581 del 18/12/2017, d.d.g. 22/11/2019 n. 16869 e successive modifiche e integrazioni.

16 CORSI D'ACQUA A CONFINE TRA DUE COMUNI

Nel caso di corso d'acqua che scorra al confine tra due Comuni si dovranno attivare accordi reciproci anche in forma di convenzione in merito ad autorizzazioni, gestione ed introiti del canone.

17 INTERVENTI D'URGENZA

Esclusivamente per ragioni di sicurezza è consentita l'effettuazione di tutte quelle attività che rivestano carattere di urgenza e rilevanza pubblica anche senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria.

A seguito di specifica richiesta, l'autorità idraulica (Comune), dopo aver positivamente valutato le effettive condizioni di urgenza, rilascia la sopra citata autorizzazione provvisoria, esclusivamente per quanto di competenza.

Il provvedimento di autorizzazione provvisoria non costituisce presupposto per il rilascio della Concessione.

Il richiedente dovrà comunque presentare la domanda per il rilascio della Concessione, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività.

Qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza nulla pretendere nei confronti del Comune, procedere al ripristino dello stato dei luoghi.

Lurago d'Erba (CO), luglio 2020.

Professionista incaricato: Dott. Geol. Mario Villa



Collaboratore: Dott. Geol. Stefano Sesana

